

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 43/22/2012

SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 19/11/2010, la società Commerciale Intimo srl in liquidazione (già Malerba spa, già Malerba srl) in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dai dott.ri Angelo Rocco Bonissoni, Riccardo Bonissoni e Roberto Commodori, impugnava l'avviso di liquidazione n° Omissis.

Con l'avviso de quo, l'ufficio ai sensi dell'art. 20 e 51 DPR 131/86 provvedeva a rideterminare l'imposta in questione applicando l'aliquota proporzionale, pari al 3% al compendio aziendale il cui valore veniva determinato, sulla base dell'importo emergente della citata perizia di stima in € 22.290.000, 00 con una imposta di € 668.532, 00 oltre a interessi.

In particolare l'ufficio, ha emesso avviso di liquidazione a seguito delle seguenti operazioni.

1) Atto notaio R. Bossi del 21/12/2007, registrato il 24/12/2007 al n° 27039, veniva eseguita la delibera di aumento di capitale con conferimento in natura adottata nella medesima del 21/12/2007 dalla società Legim srl. In particolare la società Malerba spa si è successivamente trasformata in Malerba srl, sottoscriveva l'aumento di capitale deliberato dalla Legim srl conferendo un compendio aziendale il cui valore di perizia veniva indicato in € 22.290.000,00, a fronte dell'assegnazione di una partecipazione di nominali € 100.000,00, per l'atto in questione venivano liquidate le sole spese fisse di registrazione.

2) Con atto del 22/12/2008, registrato il 29/12/2008 al n°28866 serie 1T, la società Malerba spa, trasformatasi in Malerba srl, cedeva alla Legnano Due srl la propria partecipazione nella Malerba Group srl, per un corrispettivo di €16.000.000, 00.

Per l'ufficio la complessa fattispecie descritta in sostanza si concretizza con la cessione del compendio aziendale, posta in essere, con l'intento evidentemente elusivo, per beneficiare del disposto dell'art. 4 part 1° DPR 131/1986, che prevede la tassazione in misura fissa per i conferimenti di aziende.

Così facendo, la parte cedente e la parte cessionaria hanno conseguito il medesimo risultato pratico e cioè trasferire il compendio aziendale da una società all'altra, considerato, peraltro, che la società cessionaria Legnano Due srl è divenuto unico socio della società Malerba group srl, in concreto ha acquistato la disponibilità del compendio aziendale trasferito.

In particolare, la cedente ha realizzato, al momento della cessione delle quote, un notevole risparmio di imposta di registro in maniera elusiva in quanto gli atti in questione hanno scontato l'imposta fissa e non proporzionale.

Gli ulteriori indizi di elusione sono costituiti da operazioni di trasformazione e cambio di denominazione.

La ricorrente contesta l'operato dell'ufficio ed in particolare eccepisce, la natura dell'art.20 DPR 131/1986 quale norma interpretativa dei singoli atti e non quali clausola antielusiva.

Deduce la impossibilità di estendere, anche al sistema dell'imposta di registro, il disposto dell'art.37 bis DPR 600/73, ritiene l'imposta di registro quale imposta d'atto, e come tale l'ufficio deve attenersi esclusivamente alle risultanze emergenti dall'atto stesso, non essendogli peraltro consentito modificare le risultanze attraverso la considerazione di

elementi intenzionali non emergenti dal documento e da fatti o atti desunti altrove, anche se successivi agli atti medesimi. In ogni caso, ritiene la ricorrente che l'effetto fanale della fattispecie complessa posta in essere nel caso concreto (conferimento d'azienda e cessione delle quote della conferitoria) non può essere assolutamente equiparata a quella della pura e semplice "cessione" del compendio aziendale.

Con la seconda censura eccepisce carente ed erronea motivazione dell'avviso di liquidazione, violazione dell'art.52 DPR 131/86 e art. 7L. 212/2000. Conclude la ricorrente in diritto e nel merito per la illegittimità dell'avviso impugnato con conseguente annullamento dello stesso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

L'ufficio ritualmente costituitosi resiste al ricorso, deducendo in particolare, che l'art.20 DPR 131/86 ha anche funzione antielusiva; conclude per il rigetto del ricorso.

Risulta depositata dalla ricorrente memoria e giurisprudenza favorevole alla stessa. Questa C.T.P. con ordinanza del 12/07/2011, accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.

Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso, alla memoria ed alla giurisprudenza allegata insiste per l'accoglimento.

La rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti ed insiste per la conferma dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio esaminati gli atti osserva quanto segue.

L'accertamento è fondato e come tale va confermato.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'ufficio non ha esteso all'imposta di registro il disposto dell'art.37 bis DPR 600/1973, come risulta dalla semplice lettura dei motivi dell'accertamento, è di tutta evidenza la fragilità della censura dedotta dalla ricorrente.

Dai motivi dell'accertamento si evince che l'ufficio, in presenza della complessa fattispecie (così motiva), partendo dall'assunto generale che per "abuso del diritto" si intende l'artificioso utilizzo di schemi giuridici leciti con il principale, benché non esclusivo, obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale, precisa che l'operazione in esame presenta profili tali da ritenere ragionevolmente che sia stata posta in essere non al fine di addivenire ad una riorganizzazione aziendale, ma al fine primario di conseguire un risparmio "secco" immediato nell'imposizione indiretta (imposta di registro), su una vera e propria operazione di "cessione di ramo di azienda", eludendo lo schema della tassazione ordinaria che avrebbe comportato un prelievo complessivo di € 668.700,00 sul valore del compendio aziendale in concreto trasferito, determinato dall'ufficio in € 22.290.000,00 cifra pari al valore della perizia giurata di stima di parte ricorrente, contro le sole imposte fisse pagate per gli atti in questione.

In presenza di tali elementi, in applicazione dell'art.20 DPR 131/1986, trattandosi di negozi strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, come un fenomeno unitario, in conformità dell'art.53 Cost e 20 DPR 131/86, riqualificava le operazioni, ritenendole "cessione di ramo di azienda" con imposta proporzionale del 3%.

Rileva il collegio che la motivazione riportata a fondamento dell'accertamento è frutto di una consolidata giurisprudenza, con particolare riferimento al giudice di legittimità, in materia di abuso del diritto applicabile anche per l'imposta di registro. Il giudice di legittimità, in via consolidata ha statuito che "in materia Tributaria il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione diversa dalla mera aspettativa".

È da rilevare che sotto questo aspetto la ricorrente non ha minimamente contestato sul punto l'operato dell'ufficio, ma ne ha solo svalutato la rilevanza, deducendo in particolare che l'effetto finale della fattispecie complessa, posta in essere nel caso concreto conferimento d'azienda e cessione delle quote della conferitaria, non può essere assolutamente equiparato a quello della pura e semplice cessione del compendio aziendale.

È da tener conto della peculiarità della controversia che è caratterizzata dalla comune appartenenza delle società al medesimo gruppo.

Alla luce di tali risultanze è parere del collegio che, le operazioni poste in essere, in applicazione dell'art 20 DPR 131/86, configurano un aspetto dell'unico negozio ritenuto in concreto esistente, ovvero la cessione di ramo di azienda frazionato con il solo scopo di eludere imposizione fiscale, e nell'ambito di tale disegno unitario, delibera l'aumento di capitale, il conferimento del compendio aziendale, e la cessione della partecipazione, atto elusivo posto in essere, in concreto inesistente in quanto con le operazioni complesse messe in atto nell'ambito di un fenomeno unitario, si cela il prezzo relativo alla cessione del ramo di azienda, frazionato con il solo scopo di eludere l'imposizione fiscale, trattandosi in concreto di un unico negozio " cessione di ramo di azienda" (Cassaz. 14367/11 del 5/4/2011). Il collegio, in adesione ai consolidati principi statuiti dal giudice di legittimità in materia di abuso del diritto, e non vi è motivo di discostarsi, in assenza, nel caso di specie, di ragioni economicamente apprezzabili nonché di valide ragioni di organizzazione aziendale atti a giustificare l'operazione effettuata, se non quella di un risparmio di imposta, dichiara legittimo l'operato dell'ufficio nel disconoscimento degli atti posti in essere con conferma dell'atto impugnato.

Visto l'art. 15 DLgs condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 15.000,00 a favore dell'ufficio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio, in favore della D.P.1 Milano, nella misura di € 15.000,00.